



COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE**
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.01.1991)

SOMMARIO

CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Scopo del presente regolamento	3
CAPO 2° - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	3
Art. 3 - Comitato Comunale di protezione civile.....	3
Art. 4 – Compiti del Comitato comunale di protezione civile.....	3
Art. 5 – Convocazione del comitato comunale di protezione civile	4
CAPO 3° - UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE	4
Art. 6 – Costituzione dell’ufficio comunale di supporto di protezione civile.....	4
Art. 7 – Compiti dell’ufficio comunale di supporto di protezione civile.....	4
CAPO 4° - SALA OPERATIVA – UNITA’ COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE	5
Art. 8 – Sala operativa.....	5
Art. 9 – Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza	5
Art. 10 - Volontariato.....	6
Art. 11 – Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza	6
Art. 12 – Esercitazioni	6
Art. 13 – Censimento delle risorse.....	6
CAPO 5° - EVENTI CALAMITOSI	7
Art. 14 – Eventi calamitosi – elencazione esemplificativa	7
ART. 15 – Eventi calamitosi – Adempimenti.....	7
Art. 16 – Inventario e custodia dei materiali.....	7
CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI.....	8
Art. 17 – Pubblicità del regolamento	8
Art. 18 – Notificazione del regolamento.....	8
Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari	8
Art. 20 – Entrata in vigore del presente regolamento	8

CAPO 1° - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio possono essere esposti al rischio di calamità e che queste si manifestano all'improvviso, con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un "comitato comunale per la protezione civile";
- b) un "ufficio comunale di supporto di protezione civile".

Art. 2 – Scopo del presente regolamento

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile e permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

CAPO 2° - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 - Comitato Comunale di protezione civile

E' costituito, in questo Comune, il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco o assessore delegato alla protezione civile
- Assessore ai lavori pubblici
- Assessore ai Servizi Sociali
- Segretario Comunale o impiegato comunale, con qualifica non inferiore alla VI^a da lui delegato
- Capo ufficio tecnico comunale
- Medico dell'U.L.S. responsabile igiene pubblica
- Comandante dei Vigili urbani
- Responsabile ufficio anagrafe
- Comandante protempore Stazione dei Carabinieri
- Rappresentante Associazione Volontari Soccorso
- Rappresentante Radio Amatori
- Un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza

Art. 4 – Compiti del Comitato comunale di protezione civile

Il Comitato comunale di protezione civile, costituito come al precedente art. 3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di protezione civile:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei La formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento;

- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d) esprime parere non vincolante;
 - d1) sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
 - d2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile;
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 9;
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini, la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g) propone al Sindaco le formule per allertare la popolazione.

Art. 5 – Convocazione del comitato comunale di protezione civile

Il Comitato comunale di protezione civile sarà convocato dal Sindaco presidente o suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale.
La detta procedura potrà essere disattesa solo con la presenza di tutti i suoi componenti;
- b) in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute nell'ufficio del Sindaco o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Le funzioni di reparti o saranno attribuite, di volta in volta dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al servizio oppure ad un componente del Comitato.

CAPO 3° - UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 6 – Costituzione dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile

In seno all'Ufficio Tecnico è costituito, sotto la direzione e responsabilità del suo capo ufficio, coordinato dal Segretario Comunale, l'“UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE”, al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal “Ministero dell'Interno” dal “Ministero per il coordinamento della protezione civile”, dagli altri ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 7 – Compiti dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile

L'Ufficio comunale di supporti di protezione civile dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale Organo di protezione civile;
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:

- a) la permanete apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
- b) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

CAPO 4° - SALA OPERATIVA – UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 8 – Sala operativa

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala adiacente all'Ufficio Tecnico Comunale. Detta sala dovrà essere dotata, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento;

- di n. 2 tabelloni di superficie non inferiore al metro quadrato;
- delle carte topografiche e toponomastiche dei territori: comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- di n. 1 amplificatori di voce e relative dotazioni per essere prontamente installati su mezzi comunali atti alla diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- apparecchiature ricetrasmittenti capaci di collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i comuni limitrofi che con le televisioni locali ed i radioamatori.

Art. 9 – Istituzione di unità comunali permanenti di emergenza

Sono istituite le seguenti "UNITA' COMUNALI PERMANENTI DI EMERGENZA":

A) PER L'ORDINE PUBBLICO

Sotto la direzione dell'autorità locale di P.S. ha il compito:

- di garantire l'ordine pubblico;
- di prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc.

B) PER L'EMERGENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA

Sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.L.S., assicurerà i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.

C) PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA

Sotto la direzione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, provvederà a coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica o privata incolumità.

D) PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO

Sotto la direzione del Capo Ufficio della Polizia Urbana presidia i punti nevralgicamente più importanti.

Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le dette unità comunali permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile costituite, per provvedere (art. 19 D.P.R. n. 66/1981):

- 1) ad alloggiare i sinistrati;
- 2) eventualmente ad alimentare i sinistrati;
- 3) alle altre forme di assistenza ai sinistrati.

Art. 10 - Volontariato

Ai fini della costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9, in relazione anche al disposto dell'art. 23 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66, in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato.

Per lo scopo, il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 9.

Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali permanenti di emergenza dovrà essere garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 11 – Costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza

Le unità comunali permanenti di emergenza di cui al precedente art. 9 saranno costituite, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del Sindaco, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

Delle dette unità saranno chiamati a far parte, oltre ai dirigenti comunali come previsto dal precedente art. 9:

- a) altri dipendenti comunali;
- b) gli eventuali volontari di cui al precedente art. 10

La responsabilità dell'unità, in assenza della figura corrispondente, potrà essere affidata ad altro dipendente comunale o ad un volontario.

Entro 30 giorni dalla costituzione delle unità comunali permanenti di emergenza il Sindaco convocherà tutti gli interessati ed i componenti del Comitato Comunale di protezione Civile per illustrare i compiti di ciascuna squadra, il programma di preparazione e di addestramento, le regole e norme da osservare in presenza di eventi calamitosi.

Art. 12 – Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile.

Per lo scopo, saranno perse iniziative di concerto con i Sindaci dei comuni limitrofi.

Art. 13 – Censimento delle risorse

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile di cui al precedente art. 6 dovrà dare corso al censimento delle risorse disponibili e proporre, alla Giunta Municipale, l'eventuale acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza.

Del detto materiale di rilevazione dovrà prendere cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3.

CAPO 5° - EVENTI CALAMITOSI

Art. 14 – Eventi calamitosi – elencazione esemplificativa

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 12, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni;
- incendio-esplosioni-conflagrazioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi neviccate e gelate;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio-attività ambientale.

ART. 15 – Eventi calamitosi – Adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, così come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme:

- 1) Dispone la immediata convocazione:
 - a- della Giunta Municipale e dei Capigruppo consiliari che rimarranno convocati in permanenza;
 - b- del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 3;
- 2) Provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art. 9;
- 3) Informa il presidente dell'U.S.L. per gli eventuali interventi di sua competenza;
- 4) Dispone :
 - a- l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art. 8;
 - b- l'aprontamento dell'eventuale segnaletica orizzontale.

Art. 16 – Inventario e custodia dei materiali

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna del personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art. 8.

Art. 18 – Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig. Commissario del Governo nella Regione ed al Sig. Prefetto della Provincia, quali organi di protezione Civile.
Altra copia sarà trasmessa al sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 19 – Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui al T.U.L.C.P. e quelle vigenti in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

Art. 20 – Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO..